

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2135

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VALIANI, GUALTIERI, BOLLINI, LAMA,
SALVI, FERRARI-AGGRADI, ARFÈ, MALAGODI, BONO PARRINO,
FABBRI, SIGNORI, POLI e CAPPUZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1990

Conferma del contributo dello Stato in favore delle
associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge
3 febbraio 1989, n. 33

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 febbraio 1989, n. 33, venne confermato alle associazioni combattentistiche e assimilate, per il triennio 1988-90, il contributo dello Stato alle stesse erogato negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

L'iter parlamentare quanto mai complesso e travagliato della suddetta legge, conclusosi quando già era trascorsa una delle tre annualità previste, consiglia di riprendere tempestivamente in esame la materia e ciò per evitare alle associazioni beneficiarie tutte quelle difficoltà di funzionamento e quelle carenze amministrative e finanziarie

commesse ad una tardiva erogazione del contributo dello Stato.

Giova, d'altra parte, ricordare che l'azione sociale degli enti beneficiari e in particolare l'attività promozionale delle associazioni combattentistiche, intensa e meritoria specie nel campo della difesa della pace e dell'affermazione dei principi costituzionali, necessitano per essere portate avanti nel migliore dei modi di un contributo dello Stato ricorrente e tempestivo in ossequio anche al voto unanime a suo tempo formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riconoscendo «la insostituibilità dell'opera svolta dalle associazioni tradizionali, insieme alle altre associazioni combattentistiche

nate dalla Resistenza e dalla lotta di Liberazione» auspicava che alle associazioni operanti nel settore combattentistico fosse «assicurato il sostegno finanziario necessario a garantire la continuità della loro azione, diretta ad esaltare i supremi ideali della Patria e a tutelare gli interessi di categorie benemerite per la collettività nazionale» (risoluzione del 9 novembre 1978).

Altrettanto indispensabile risulta il ricorrente e tempestivo contributo dello Stato per consentire alle associazioni combattentistiche tradizionali l'adempimento di quei compiti di pubblico interesse per la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie ad esse devoluti per legge.

Si è pertanto ritenuto con l'unito disegno di legge, di cui raccomandiamo la sollecita

approvazione, di prorogare per gli anni 1991 e 1992 le norme contenute nella legge 3 febbraio 1989, n. 33, mantenendo immutate sia le procedure per l'erogazione dei contributi sia l'onere previsto nel precedente provvedimento che, a distanza di un triennio, risulta quanto mai esiguo e del tutto indispensabile - nell'attesa di un approfondito esame e di una migliore normativa della complessa materia - per consentire agli enti beneficiari l'attuazione dei rispettivi compiti e in primo luogo per mettere le associazioni combattentistiche e partigiane in grado di assolvere alle loro alte finalità istitutive e di proseguire quell'apprezzata opera patriottica e sociale che è veramente meritevole della considerazione e della riconoscenza della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 è prorogato per gli anni 1991 e 1992 nella misura di lire 10 miliardi per anno.

Art. 2.

1. Per l'erogazione dei contributi restano confermate le norme e le procedure stabilite dalla legge 3 febbraio 1989 n. 33.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui per il 1991 e per il 1992, si provvede parzialmente utilizzando, per gli stessi anni 1991 e 1992, quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e per le restanti lire 5 miliardi l'accantonamento «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)», iscritti nel bilancio triennale dello Stato, a legislazione vigente, 1990-92, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte corrente (allegato C/3).

2. Per gli anni 1993 e successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.